



OGGETTO: CONVENZIONE URBANISTICA ATTUATIVA DEL PUA DI INIZIATIVA PRIVATA C7 - IL BORGO IN BASILICAGOIANO. MODIFICA DEL CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E PER LA CESSIONE DELLE AREE EDIFICABILI/EDIFICATE ALL'ENTE. INDIRIZZI

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale n° 100 del 15 ottobre 2008 l'amministrazione comunale ha impartito gli indirizzi per la predisposizione del nuovo piano urbanistico attuativo di iniziativa privata denominato C7-II Borgo in Basilicagoiano al fine di determinare le scelte in capo all'Ente per la realizzazione della nuova viabilità con rotatoria sulla via Parma e per la definizione delle volumetrie in cessione all'Ente previste dalla relativa norma di RUE, l'art. 61.
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 21 aprile 2009, esecutiva ai sensi di legge, a norma degli articoli 31 – 35 della L.R. 20/2000, il progetto del PUA di iniziativa privata è stato approvato con l'allegato schema di convenzione attuativa.
- i soggetti attuatori dovevano stipulare la convenzione urbanistica con l'Ente per la realizzazione delle opere di urbanizzazione generale del comparto e per la cessione delle volumetrie edificabili previste dal piano entro il mese di ottobre dello scorso anno;
- a seguito di un grave incidente accorso al soggetto attuatore unico proprietario delle aree in argomento ad oggi non è stato possibile procedere con la stipula della convenzione e quindi con l'attuazione degli impegni da assumersi in carico al privato relativamente alle opere di urbanizzazione e alle cessioni.
- Il soggetto attuatore privato ha inoltrato formale istanza all'Ente con data 27/03/2010 e prot. 3909/2010 per la modifica di parte della convenzione urbanistica approvata al fine di rideterminare il cronoprogramma delle opere di urbanizzazione e la tempistica per la realizzazione e/o cessione delle volumetrie all'Ente.

RILEVATO CHE

In relazione al periodo di crisi economica che ha investito i vari settori dell'economia nazionale, tra i primi quello dell'edilizia, si è drasticamente ridotta la capacità di investimento economico degli operatori del settore, in quanto è radicalmente calata la richiesta di immobili da parte degli acquirenti privati.

PRESO ATTO CHE

- la convenzione urbanistica approvata nel 2009, tra le altre cose, impegnava il soggetto attuatore ai seguenti obblighi:

- Art. 4 "Opere di urbanizzazione primaria con rotatoria sulla Via Parma (SP 18) e opere di urbanizzazione secondaria interne al comparto": realizzazione della
-

rotatoria sulla Via Parma entro 36 mesi dalla data di stipula della convenzione urbanistica.

- Art. 8 “Cessione di superficie utile edificata per il patrimonio immobiliare comunale (ai sensi dell’art. 61 – par. 3, comma 7 del RUE)”: realizzazione e cessione gratuita al Comune di una quota di superficie utile non inferiore a mq. 200 da destinare a servizi pubblici, individuata in una parte del fabbricato posto nel lotto n° 16. La cessione doveva avvenire entro 5 anni dalla data della stipula della convenzione urbanistica.
- Art. 9 “ Cessione all’Ente del 30% della superficie utile edificabile derivante dalla demolizione dei fabbricati dell’ex farmacia (ai sensi dell’art. 61 – par. 3, comma 9 del RUE)”: a semplice richiesta dell’Amministrazione dovevano essere formalizzati gli opportuni criteri compensativi a beneficio dell’Ente per la quota di superficie utile prevista in cessione al Comune pari al 30% di quella complessiva esistente e rilevata del fabbricato dell’ex farmacia, ovvero mq. 270,00 individuata in una parte dell’edificio posto nel lotto n° 17, ad uso residenziale.

CONSIDERATO CHE

- Ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, l’Amministrazione deve procedere all’acquisizione gratuita della volumetria pari al 30% di quella esistente del fabbricato dell’ex farmacia e, successivamente, nel caso l’Ente ritenesse di non procedere alla realizzazione della capacità edificatoria in oggetto si potrà procedere all’alienazione attraverso un bando ad evidenza pubblica.
 - Il soggetto attuatore ha comunicato all’Amministrazione che attualmente non è nella possibilità di ottemperare, nei termini temporali previsti nella convenzione approvata e sopra riportati, ad una parte degli impegni che dovrebbe assumersi con la stipula della convenzione urbanistica approvata, in conseguenza del grave incidente occorsogli.
 - L’Amministrazione prende atto della istanza e propone la revisione dei termini temporali indicati ai tre punti precedenti, i quali sono riproposti come segue:
 - Art. 4 “Opere di urbanizzazione primaria con rotatoria sulla Via Parma (SP 18) e opere di urbanizzazione secondaria interne al comparto”: inizio dei lavori per la realizzazione della rotatoria sulla Via Parma entro 36 mesi dalla data di stipula della convenzione urbanistica e termine dei lavori medesimi entro 48 mesi dalla data di stipula della convenzione.
 - Art. 8 “Cessione di superficie utile edificata per il patrimonio immobiliare comunale (ai sensi dell’art. 61 – par. 3, comma 7 del RUE)”: realizzazione e cessione gratuita al Comune di una quota di superficie utile non inferiore a mq. 200 da destinare a servizi pubblici, individuata in una parte del fabbricato posto nel lotto n° 16. La cessione doveva avvenire entro la validità della convenzione urbanistica ovvero dieci anni dalla data della stipula.
 - Art. 9 “ Cessione all’Ente del 30% della superficie utile edificabile derivante dalla demolizione dei fabbricati dell’ex farmacia (ai sensi dell’art. 61 – par. 3, comma 9 del RUE)”: il privato attuatore dovrà cedere la suddetta superficie utile entro 3 (tre) mesi dalla stipula della convenzione. L’Amministrazione potrà procedere all’alienazione della quota di superficie utile ceduta al Comune pari al 30% di quella complessiva esistente e rilevata del fabbricato dell’ex farmacia, ovvero mq. 270,00 individuata in una parte dell’edificio posto nel lotto n° 17, ad uso residenziale attraverso un bando ad evidenza pubblica nel quale il valore
-



COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

PROVINCIA DI PARMA

da definire a base d'asta della superficie utile sarà determinato tramite perizia giurata.

RILEVATO CHE

Nella nuova convenzione nulla è modificato nei termini delle quantità di volumetria edificata e/o edificabile in cessione all'Ente, in quanto sempre calcolata in funzione dei parametri stabili dal RUE vigente.

VALUTATO CHE

- L'Amministrazione comunale vedrà comunque realizzata la rotatoria e la nuova viabilità del centro della frazione di Basilicogiano in tempi ragionevoli rispetto alla complessità dell'opera viabilistica e alle altre opere di urbanizzazione ed edificazione del comparto.

VISTO il nuovo schema di convenzione urbanistica modificato negli articoli n° 4, 8 e 9 nei contenuti precedentemente e sinteticamente riportati e allegato come parte sostanziale al presente atto.

RITENUTO

- Per le motivazione espresse e sopradette, di sottoporre al Consiglio comunale per l'approvazione il nuovo schema di convenzione urbanistica attuativa per il comparto C7 – Il Borgo allegato al presente atto;
- Di disporre affinché la convenzione attuativa come modificata venga stipulata entro 45 giorni dalla data di approvazione da parte del Consiglio comunale della nuova convenzione.

DELIBERA

- **Di sottoporre** all'attenzione del Consiglio comunale il nuovo schema di convenzione urbanistica attuativa per il comparto C7 – Il Borgo, come modificato e allegato al presente atto;
 - **Di proporre** al Consiglio comunale di disporre affinché la convenzione attuativa come modificata venga stipulata dal soggetto attuatore privato entro 60 giorni dalla data di approvazione della stessa da parte del Consiglio comunale.
-

Visti gli allegati pareri prescritti dall' art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ALLEGATO

N.B. Il testo modificato è in carattere barrato. Il testo in variante è in carattere ***corsivo, grassetto***

SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA

ai sensi dell'articolo 31 comma 6 della legge regionale 24 Marzo 2000 n.20,
per l'attuazione di PUA - Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata
denominato C7 – IL BORGO
in Basilicogiano

L'anno duemila..... il giorno..... del mese di.....in Montechiarugolo, P.zza Rivasi, 3 avanti a me notaio dott. iscritto al Collegio del Distretto notarile di Parma, si costituiscono i signori:

- BENASSI ing. Tiziana, nata Parma il 21 agosto 1971, Cod.Fisc. che interveniente per conto e in legale rappresentanza del COMUNE DI MONTECHIARUGOLO con sede in P.zza Rivasi, 3 Cod. Fisc. 00232820340, autorizzata in forza del Decreto del Sindaco n° del che in copia autentica si allega come ALLEGATO A;
- CALESTANI Guglielmo, nato a Montechiarugolo il 29/08/1941 Cod. Fisc. CLS GLL 41M29 F473Y residente a Montechiarugolo località Basilicogiano, Via Parma n.75, in qualità di proprietario delle aree incluse nel comparto e di seguito definito Promotore;

persone della cui identità io sono certo, per la stipula della presente convenzione urbanistica regolante i rapporti tra il Comune di Montechiarugolo e il Promotore per la realizzazione delle opere di urbanizzazione generale del comparto ai fini dell'edificabilità dei suoli inclusi nello stesso, denominato "C7 Il Borgo" in Basilicogiano, Comune di Montechiarugolo.

PREMESSO CHE

- ✓ il Soggetto Attuatore e' proprietario delle aree poste nel Comune di Montechiarugolo, frazione di Basilicogiano, censite al Catasto Terreni del Comune di Montechiarugolo al Foglio 13 Mappali 72-69-70-71-327 e Foglio 24 mappali 134-135 per una superficie complessiva pari a mq. 38.646,00;
- ✓ Il Comune di Montechiarugolo, nell'ambito del medesimo comparto, è proprietario di alcune aree già interessate dalla viabilità esistente e coincidenti con il crocevia tra le strade Via XXV Aprile, Via Parma, Via Lunga e con la piazza e parcheggio pubblico ubicati in adiacenza al suddetto crocevia, per una superficie complessiva di mq. 4.221,04;
- ✓ Il Soggetto Attuatore come prima identificato dà atto che l'intera superficie occupata dal Piano è di proprietà del Soggetto Attuatore medesimo, con la sola eccezione delle aree già di proprietà comunale;
- ✓ Le aree sono classificate dal PSC-POC-RUE vigenti del Comune di Montechiarugolo come zone residenziali di nuovo impianto C7, e sono disciplinate dall'articolo 61 e dall'art. 66 - Area normativa 54 del R.U.E vigente, sono soggette a perimetro di intervento unitario ed a strumento urbanistico attuativo (PUA) di iniziativa privata - TAV.1.4 del R.U.E vigente;
- ✓ Il Comune, con delibera della Giunta Comunale n° 100 in data 15.10.2007, ha autorizzato l'avente titolo a presentare il progetto di Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata, ed ha formalizzato gli indirizzi necessari per la presente convenzione;
- ✓ Il privato proprietario avente titolo, in data 24/01/2009 prot. n° 875 ha presentato istanza per l'approvazione del Piano attuativo di iniziativa privata denominato "C7-IL BORGO", in Basilicogiano;
- ✓ Il PUA depositato in data 24/01/2009 e costituito dagli elaborati di seguito elencati, ha concluso



COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

PROVINCIA DI PARMA

il proprio iter procedurale, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 20/2000, con l'approvazione definitiva intervenuta con deliberazione del Consiglio Comunale n° del

✓ Gli elaborati approvati costituenti il Piano sono i seguenti:

- A) *Relazione, indagine pluviometrica, calcolo della portata di pioggia e quadro economico.*
- B) *Schema di Convenzione*
- C) *Estratti RUE, stralcio Norme di Attuazione, estratto di mappa catastale e visure*
- D) *Norme Tecniche di Attuazione*
- E) *Preventivo di Spesa*
- F) *Rilievo Fotografico*
- G) *Relazione Geologica-sismica*
- *Valutazione del Clima Acustico*
- *VALSAT*

Tav. 1 – Stato di fatto – individuazione comparto-catasto, ortofoto e RUE

Tav. 2 – Stato di fatto – rilievo piano altimetrico e sezioni

Tav. 3 – Rilievo fabbricati esistenti da demolire – PRG

Tav. 4 – Stato di progetto – Planimetria generale

Tav. 5 – Stato di progetto – zonizzazione con numerazione lotti, viabilità parcheggi ed aree a verde pubblico e sezioni

Tav. 6 – Stato di progetto – planimetria rete fognatura

Tav. 7 – Stato di progetto – planimetria rete adduzione acqua-gas

Tav. 8 – Stato di progetto – planimetria rete energia elettrica e telefonica

Tav. 9 – Stato di progetto – planimetria rete pubblica illuminazione

Tav. 10 – Planimetria rotatoria e viabilità

PREMESSO INOLTRE CHE

Il Soggetto Attuatore si impegna con la presente convenzione:

- A. A realizzare le opere di urbanizzazione generali interne al comparto e a cederle all'Amministrazione comunale contestualmente alle aree interessate dalle suddette opere, secondo quanto previsto agli artt. 4 e 7 della presente convenzione;
 - B. A realizzare l'opera di urbanizzazione primaria esterna funzionale al comparto, adiacente all'intervento urbanistico in oggetto, consistente nella esecuzione di una condotta per lo smaltimento delle acque meteoriche provenienti dal comparto fino al Rio delle Zollette (presso il quartiere Torre Rossa). Contestualmente il Soggetto Attuatore si impegna a realizzare l'intubamento del fosso stradale esistente limitrofo alla Via Parma (SP18) e a realizzare un nuovo marciapiede a copertura dell'intubamento medesimo, per la messa in sicurezza del suddetto tratto di strada provinciale, secondo quanto previsto agli artt. 5 e 7 della presente convenzione;
 - C. A realizzare e a cedere gratuitamente al Comune, una quota di Superficie Utile edificata (SU) non inferiore a 200 mq, individuata in una parte del fabbricato del lotto n° 16, da destinare a servizi pubblici, secondo quanto previsto all' art. 8 della presente convenzione;
 - D. A demolire i fabbricati dell'ex-farmacia e a provvedere alla bonifica dell'area interessata dalle demolizioni;
 - E. A cedere al Comune la quota di Superficie utile pari al 30% di quella complessiva rilevata del fabbricato dell'ex-farmacia, ovvero di mq. 270,00, ai sensi dell'art. 61 paragrafo 3. del RUE vigente (approvato con deliberazione del C.C. n° 27 del 22/04/2004) e individuata in una parte del fabbricato del lotto n° 17, ad uso residenziale.
- ✓ A norma di legge, le opere di urbanizzazione generale per l'attuazione di un P.U.A sono a totale carico dei soggetti attuatori. La presente convenzione è stipulata per la realizzazione e la cessione delle opere e delle aree di urbanizzazione primaria e secondaria in carico al Soggetto Attuatore del Piano, il quale si impegna a realizzarle secondo quanto previsto dal D.LGS 163/2006 e s.m. e i., in particolare per quanto disposto con D.Lgs 152/2008 – Terzo Decreto

Correttivo -, a scomputo dei relativi oneri, secondo quanto disposto all'art. 4 della presente convenzione, quindi a cederle gratuitamente al Comune.

VISTI

- ◆ La Legge 17 agosto 1942 n° 1150 e s.m. e i. ;
- ◆ La circolare Ministero LL.PP: -Direzione Generale della Urbanistica, del 28.10.1967 Div.XXIII n.3210
- ◆ I Decreti Ministeriali 1 aprile 1968, n° 1404 e 2 aprile 1969, n° 1444;
- ◆ La Legge 28 gennaio 1977 n° 10;
- ◆ La legge 24.3.1989 n.122 e, in particolare, l'art.2, 2° comma;
- ◆ La legge 16/2/1992 n.179;
- ◆ La legge regionale 30.01.1995 n.6;
- ◆ La legge regionale 24.03.2000 n.20 e s.m. e i.;
- ◆ La Legge regionale 25.11.2002 n° 31
- ◆ Il DPR n° 380 del 06.06.2001 e s.m. e i.;
- ◆ Il D.LGS n° 42 del 02.01.2004 e s.m. e i.;
- ◆ Il D.LGS n° 163 del 12.04.2006 e s.m. e i.;
- ◆ Il D.LGS n° 267 del 12.08.2000;
- ◆ Il D.LGS n° 192 del 19.08.2005 coordinato con il D.LGS n° 311 del 29.12.2006;

- ◆ La delibera di Consiglio Comunale n° 76 del 21/12/2005, con la quale sono stati determinati gli oneri di urbanizzazione ed i criteri per la loro applicazione, da porsi a carico dei concessionari assunta sulla base dei provvedimenti regionali emanati in attuazione dei disposti della Legge 28 gennaio 1977 n° 10;
- ◆ La delibera di Consiglio Comunale n° del, di approvazione del PUA in oggetto, i cui elaborati anzidetti si intendono interamente richiamati;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Soggetto Attuatore si obbliga espressamente, per se e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo ad assumere le determinazioni in ordine all'attuazione dell'intervento urbanistico preventivo di cui in premessa e meglio precisate negli articoli di seguito elencati, che vengono dal Soggetto Attuatore stesso accettate senza alcuna riserva.

ART.1 – PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse, gli elaborati e la documentazione richiamata, anche se non allegata e comunque conservata, formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'area interessata dall'intervento risulta destinata dal RUE a “zona urbanistica C7” ed è ricompresa in un perimetro di intervento unitario soggetto ad strumento urbanistico attuativo – PUA – di iniziativa privata le cui procedure attuative sono disciplinate dall'art.35 della L.R.20/2000. Il progetto di Piano interessa un'area estesa per complessivi mq. 42.867,04 di Superficie Territoriale rilevata, con capacità edificatoria massima complessiva di mq 6.500 di SU edificabile così composta:

- mq 5.400,00 predefiniti dal RUE (art. 61 – 2. parametri)



COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

PROVINCIA DI PARMA

- mq 200,00 (opzione esercitata dall'Amministrazione comunale con deliberazione di Giunta Comunale n° 100 del 15/10/2007 ai sensi di quanto disposto dal RUE all'art. 61 - 3. prescrizioni e vincoli di zona, comma 7)
- mq 900,00 (superfici utili esistenti e rilevate del fabbricato dell'ex-farmacia in demolizione, ai sensi di quanto disposto dal RUE all'art. 61 - 3. prescrizioni e vincoli di zona, comma 9)

Il progetto di Piano prevede la realizzazione n° 23 lotti edificabili, di 5.780,00 mq di superficie utile con destinazione residenziale, suddivisa in n° 14 lotti con tipologie edilizie mono/bifamiliari e n° 9 lotti con tipologie edilizie plurifamiliari/condominiali, e per mq. 520,00 di superficie utile con destinazione commerciale previsti in parte nel lotto n° 16, per mq. 190,00, e in parte nel lotto n° 17, per mq. 330,00 (pari complessivamente all'8% della SU complessiva, ai sensi di quanto disposto dal RUE all'art. 67 – Area Normativa 56 – 3. tipologie insediative e rapporti dimensionali). Per la descrizione delle caratteristiche tipologico - costruttive e di finitura degli edifici di progetto, è fatto specifico riferimento alle tavole e alle norme di progetto.

La zonizzazione interna del comparto prevede:

- a) mq. 9.550,50 Viabilità e rotatoria, verde di arredo, reti dei sottoservizi per le urbanizzazioni generali;
- b) mq 1.276,00 Parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria - U1;
- c) mq. 6.086,96 Verde pubblico attrezzato di urbanizzazione secondaria e parte della nuova piazza – U2;
- d) mq. 21.732,54 Superficie Fondiaria per interventi privati;
- e) mq. 4.221,04 Aree di proprietà pubblica destinate alla viabilità/piazza;

La superficie fondiaria complessiva per interventi privati tiene conto dell'esigenza del reperimento, nell'ambito di ciascun lotto edificabile, delle superfici idonee all'individuazione e alla realizzazione degli spazi di sosta e parcheggio di cui all'art.2, secondo comma della Legge n.122/90.

ART. 3 – AREE E OPERE DI URBANIZZAZIONE - NORME GENERALI

In osservanza ai disposti della Legge Urbanistica n° 1150/42, della Legge n° 10/77 e della vigente normativa regionale, il Soggetto Attuatore si obbliga:

- **1.** a cedere a titolo gratuito al Comune di Montechiarugolo le opere e le aree di urbanizzazione primaria e secondaria risultanti dal citato progetto di Piano, compresi gli allacciamenti alle reti generali occorrenti, nelle quantità riportate alle lettere a), b), c), del precedente art.2, per un ammontare complessivo minimo di mq 16.895,46. Dette aree saranno trasferite al Comune a seguito della completa realizzazione delle opere, del relativo collaudo finale e della predisposizione del tipo frazionamento di tutte le aree pubbliche in cessione. Il comune di Montechiarugolo acquisirà le aree di cui al precedente articolo al proprio patrimonio indisponibile.
- **2.** ad eseguire a propria cura e spese, previo ottenimento dell'idoneo titolo abilitativo e a scomputo dei relativi oneri, le opere di urbanizzazione primaria, con la rotatoria viabilistica sulla Via Parma (SP18) e i relativi raccordi stradali di immissione sulla viabilità esistente, e secondaria interne previste dal progetto di Piano, se necessario per stralci funzionali, a scomputo dei relativi oneri, secondo quanto disposto agli artt. 4 e 5 della presente convenzione.
- **3.** ad eseguire le opere di urbanizzazione primaria esterne al comparto, a scomputo dei relativi oneri, in parte funzionali al comparto medesimo e in parte di pubblica utilità, a lato della Via Parma (SP18) su aree di proprietà pubblica della Provincia di Parma in forza dell'autorizzazione preliminare rilasciata in data 19/01/2009 prot. 2843 dall'Ente competente.

Per la realizzazione e il completamento delle opere di urbanizzazione generale le aree già di proprietà pubblica interne ed esterne al comparto saranno temporaneamente a disposizione dell'Attuatore, senza onere alcuno, per tutto il tempo stabilito per la riqualificazione delle stesse e comunque non oltre il conseguimento del certificato di collaudo definitivo.

L'incarico della Direzione dei lavori delle opere di urbanizzazione, il loro Appalto e la loro esecuzione sono a cura e spese dei soggetti attuatori, da attuarsi ai sensi del vigente D.Lgs 163/2006 e s. m. e in particolare per quanto disposto con D.Lgs 152/2008 – Terzo Decreto Correttivo -. In relazione alle procedure di appalto dei lavori dovranno essere date al Comune ovvero al Responsabile del Procedimento, tutte le comunicazioni previste ai sensi del Codice dei Contratti di cui sopra, e indipendentemente dal numero dei soggetti attuatori convenzionati, l'affidamento dovrà avvenire ad un unico soggetto referente.

Per l'esecuzione dei lavori oggetto della presente convenzione il Soggetto Attuatore dovrà affidarsi ad imprese qualificate ai sensi della vigente normativa e dovrà osservare e fare osservare le norme legislative e i regolamenti sulla tutela, la protezione e l'assistenza dei lavoratori. L'osservanza di cui sopra è compito e responsabilità del Soggetto Attuatore, restando comunque salva la facoltà del Comune di procedere in qualunque momento alla relativa verifica.

ART. 4 – OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA CON ROTATORIA SULLA VIA PARMA (SP18) E OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA INTERNE AL COMPARTO

Il Soggetto Attuatore si obbliga a realizzare a propria cura e spese tutte le opere di urbanizzazione generale primaria e secondaria di cui al precedente art. 2 lettere a), b), c) ed e) della presente convenzione secondo il Cronoprogramma di esecuzione che sarà allegato al progetto esecutivo delle opere stesse.

Ai sensi di quanto disposto con Deliberazione di Giunta Comunale n° 100 del 15/10/2007, il Soggetto Attuatore si impegna a ~~realizzare~~ **dare inizio ai lavori per la rotatoria viabilistica** sulla Via Parma (SP 18) e i relativi raccordi alla viabilità esistente con i marciapiedi afferenti, entro 36 (trentasei) mesi dalla data della stipula della presente convenzione **e ad ultimare gli stessi lavori entro 48 mesi dalla data di stipula della presente convenzione.** Tali opere potranno essere progettate nell'ambito dello stesso permesso di costruire relativo a tutte le urbanizzazioni generali, ma dovranno costituire il primo stralcio, da indicarsi nel cronoprogramma allegato allo stesso titolo abilitativo.

Qualora ciò non avvenga il Comune si riserva il diritto di eseguire direttamente l'opera per la parte mancante, avvalendosi della disponibilità economica derivante dalla relativa garanzia fideiussoria, o da quota parte della fidejussione generale a garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione, prestata dal Soggetto Attuatore in questa sede.

Il suddetto cronoprogramma potrà descrivere l'esecuzione delle urbanizzazioni generali anche per stralci funzionali, in tal caso questi saranno concepiti in modo che, prima della richiesta dei certificati di conformità degli edifici afferenti gli stralci, le opere di urbanizzazione necessarie a questi siano completate e collaudate.

Le opere di urbanizzazione generale sono comunque da realizzarsi a perfetta regola d'arte e da completare entro e non oltre i 10 (dieci) anni successivi alla sottoscrizione della presente convenzione.

Qualora ciò non avvenga il Comune si riserva il diritto di eseguire direttamente le opere per la parte mancante, avvalendosi della disponibilità economica derivante dalla garanzia fidejussoria prestata dal Promotore in questa sede.

Laddove le opere di urbanizzazione siano realizzate per stralci funzionali, il Soggetto Attuatore dovrà provvedere al completamento ed al collaudo di ogni stralcio funzionale prima di richiedere i certificati di conformità edilizia dei fabbricati afferenti. Senza tale collaudo non saranno rilasciati da parte del Comune i certificati di conformità per i fabbricati che afferiscono a qualsivoglia stralcio funzionale non collaudato.



COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

PROVINCIA DI PARMA

Il Soggetto Attuatore si obbliga quindi a realizzare:

A. Le opere di urbanizzazione primaria - U1, ai sensi dell'art. A-23 comma 2 della L.R. 20/2000 previste nel piano particolareggiato e costituite da:

- a) gli impianti e le opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell'acqua;
- b) la rete fognate, gli impianti di depurazione e la rete di canalizzazione delle acque meteoriche;
- c) gli spazi e gli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi;
- d) la pubblica illuminazione, la rete degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, del gas e di ogni altra forma di energia;
- e) gli impianti e le reti del sistema delle comunicazioni e delle telecomunicazioni;
- f) le strade, la rotatoria, gli spazi e i percorsi pedonali, le piste ciclabili, le fermate e le stazioni del sistema dei trasporti collettivi e i parcheggi pubblici al diretto servizio dell'insediamento.

In particolare si precisa che:

- Qualsiasi opera di contenimento delle opere stradali (es.: marciapiedi), sia verso i lotti da edificare del PUA sia verso altre proprietà anche esterne al perimetro del piano attuativo, dovranno essere obbligatoriamente realizzate secondo quanto richiesto dall'ufficio tecnico comunale come espresso nel parere relativo al rilascio del Permesso di Costruire delle opere di urbanizzazione;

- Dovrà essere realizzata la segnaletica stradale orizzontale e verticale (compresa quella di toponomastica) interna al comparto ed, eventualmente, secondo le necessità e in accordo con le indicazioni del Servizio competente del Comune di Montechiarugolo, adeguata quella esistente e adiacente al nuovo insediamento, in funzione dei cambiamenti eventualmente intervenuti nell'assetto della viabilità a seguito dell'intervento urbanistico, al fine di integrare lo stesso al contesto;

- La scelta della tipologia e dei colori dei corpi illuminanti e dei materiali di finitura quali pavimentazioni, arredo urbano, cordolature stradali ecc. dovranno essere preventivamente concordati con l'Ufficio tecnico comunale e dovranno quantomeno tener conto delle condizioni al contorno del PUA (ad esempio eventuali innesti su marciapiedi esistenti, viabilità già in essere ecc.)

- Per quanto riguarda l'illuminazione pubblica questa dovrà essere progettata, in conformità alla normativa vigente in materia nonché alla Circolare esplicativa delle norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico approvata con determinazione del Direttore Generale Ambiente e difesa del suolo e della Costa n. 14096 del 12.10.2006; dovrà essere presentata idonea relazione illuminotecnica in allegato agli elaborati del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione.

- Tutte le opere saranno eseguite sotto il controllo di apposito Direttore dei Lavori e Coordinatore per l'esecuzione in cantiere, anche ai sensi ed effetti del Dlgs 494/96, nominati dal Promotore e con oneri posti a carico dello stesso, nonché con alta sorveglianza dell'Ufficio Tecnico Comunale; le stesse opere dovranno essere conformi ai progetti esecutivi approvati dal Comune di Montechiarugolo, che saranno costituiti anche dagli appositi capitoli descrittivi ed i disciplinari tecnici concernenti le modalità esecutive ed i costi delle singole opere. I costi dovranno derivare dall'utilizzo dei costi unitari previsti dalle tabelle della Camera di Commercio di Parma, ridotti del 15%. Detto controllo sarà effettuato mediante sorveglianza in corso d'opera.

- In particolare le opere di cui ai punti a), b), d) ed e) saranno altresì eseguite secondo le disposizioni degli Enti istituzionalmente preposti (E.N.E.L., TELECOM., Aziende Municipalizzate, Consorzi ecc.) e risultanti dagli accordi preliminari allegati ai relativi progetti esecutivi e dagli stessi Enti approvati a fine lavori, ove necessario.

- Il Promotore si preoccuperà di attivare tutte le utenze a proprio nome e a proprie spese e di effettuare la voltura a favore del Comune di Montechiarugolo a seguito dell'avvenuto rogito per la cessione delle aree interessate dalle opere di cui al presente articolo.

B. Le opere di urbanizzazione secondaria - U2, ai sensi dell'art. A-24 comma 2 della L.R. 20/2000 e previste nel piano particolareggiato costituite da:

- a) gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione e il tempo libero e le attività sportive;
- b) gli spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi;
- c) i parcheggi pubblici diversi da quelli al diretto servizio dell'insediamento, di cui alla lettera f) del comma 2 dell'art. A-23 della L.R. 20/2000;

C. Costituire a favore del Comune di Montechiarugolo all'atto della stipula della presente convenzione, a garanzia della corretta realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui alle precedenti lettere A) e B) del presente articolo, fideiussione/i bancaria/e o polizza/e assicurativa/e di importo pari al valore presunto delle opere, come quantificate nel Quadro economico allegato al progetto di piano urbanistico e precisamente di Euro 2.056.343,50 (duemilionicinquantaseimilatrecentoquarantatre/50)

Il contratto fideiussorio è depositato al momento della stipulazione nella forma dell'atto pubblico della presente convenzione. Il fideiussore deve impegnarsi ad adempiere a semplice richiesta del Comune con esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944, secondo comma, c.c.

E' facoltà del Comune di Montechiarugolo di procedere progressivamente alla riduzione della fideiussione secondo percentuali definite nel programma delle opere di urbanizzazione di cui al presente articolo. Tali percentuali saranno commisurate al valore delle opere di urbanizzazione realizzate nei singoli stralci funzionali. Verrà comunque mantenuta una percentuale pari al 20% del contratto fino al collaudo definitivo e in quota pari alla garanzia delle opere residuali, sulla scorta dei prezzi desunti dal prezziario vigente della CCIAA. La liberazione delle quote della fideiussione avverrà solo dopo il verbale di collaudo in corso d'opera di cui all'art. 6 della presente convenzione.

L'ammontare della fideiussione ha, in questa fase, valore provvisorio; essa sarà integrata, se necessario, prima del rilascio della concessione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e in caso di varianti in corso d'opera, per il valore corrispondente all'eventuale maggior costo delle medesime rispetto ai preventivi di massima del Piano urbanistico.

ART. 5 – OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTERNE E FUNZIONALI AL COMPARTO

Il Soggetto Attuatore si obbliga ad eseguire le opere di urbanizzazione fuori comparto, funzionali al comparto medesimo e consistenti nella rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche provenienti dal piano da realizzare sul lato nord della Via Parma (SP18) fino al Quartiere Torre Rossa (direzione Montechiarugolo), ovvero al Rio Zollette.

Inoltre, il Soggetto Attuatore si obbliga ad eseguire l'intubamento del fosso stradale esistente in fregio alla Via Parma, sullo medesimo lato nord della carreggiata stradale, dalla rotatoria fino al Rio Zollette.

Infine, il Soggetto Attuatore si obbliga ad eseguire, a completamento del suddetto intubamento, un nuovo marciapiede per la messa in sicurezza del tratto della Via Parma (SP18) tra la nuova rotatoria di comparto e il marciapiede esistente nel Quartiere Torre Rossa, come indicato nel progetto del piano urbanistico.

Tutti gli elaborati costituenti i progetti definitivo ed esecutivo per le suddette opere dovranno essere definitivamente approvati dal competente ufficio provinciale della Viabilità. Il Comune a sua volta approverà i predetti progetti già convalidati.

La realizzazione di queste opere esterne al comparto, per quanto non diversamente pattuito nel presente articolo, seguirà la disciplina generale prevista nella presente convenzione per la realizzazione e cessione delle opere di urbanizzazione generale interne di cui all'art. 4. L'esecuzione delle opere di cui al presente articolo ed il conseguente collaudo sono condizione



COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

PROVINCIA DI PARMA

necessaria al rilascio del certificato di conformità edilizia del primo fabbricato realizzato previsto nel Piano.

Il Soggetto Attuatore si obbliga a costituire a favore del Comune di Montechiarugolo all'atto della stipula della presente convenzione, a garanzia della corretta realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui al presente articolo fidejussione bancaria o polizza assicurativa di importo pari al valore computato delle opere. L'importo a garanzia della fidejussione in oggetto può essere incluso nella fidejussione generale di cui al punto C. del precedente art. 4 della presente convenzione.

ART. 6 - COLLAUDI

Tutte le opere di cui al precedente articolo saranno eseguite sotto il controllo dell'Ufficio Tecnico Comunale, per tramite del responsabile di procedimento, nonché del tecnico incaricato dall'Amministrazione per l'effettuazione del collaudo in corso d'opera, da effettuarsi alla consegna degli stralci funzionali delle opere secondo il citato Cronoprogramma, e finale, e dovranno essere comunque conformi ai progetti esecutivi approvati dal Comune di Montechiarugolo, comprendenti gli appositi capitolati descrittivi ed i disciplinari tecnici concernenti le modalità esecutive. Il Collaudatore nominato dall'Amministrazione potrà inoltre dare prescrizioni tecniche per il miglioramento delle opere stesse, in accordo con l'Ufficio Tecnico comunale.

Detto controllo sarà effettuato con le seguenti modalità:

- mediante sorveglianza in corso d'opera;
- mediante verifica delle opere per un periodo di 6 mesi a decorrere dal completamento dei lavori, diretta ad accertarne il soddisfacente funzionamento.

In caso di realizzazione di opere in c.a. la relativa certificazione di collaudo verrà prodotta dal Soggetto Attuatore.

I collaudi tecnico\funzionali e amministrativi devono essere eseguiti a cura del Comune e a spese del Soggetto Attuatore.

I certificati di collaudo definitivi dovranno essere emessi, per le opere ed impianti, entro 6 (sei) mesi dal certificato dell'ultimazione lavori redatto in contraddittorio con il Direttore dei Lavori e il responsabile del procedimento del Comune.

In sede di collaudo tecnico\funzionale i soggetti attuatori devono consegnare all'Amministrazione Comunale il rilievo delle opere realizzate (strade, parcheggi, impianti, etc) e previste dalla presente convenzione.

Il rilievo dovrà inoltre contenere l'elenco e le quantità di tutte le opere e impianti pubblici che l'ufficio del demanio comunale dovrà prendere in carico, oltre ovviamente che tutti i relativi certificati di conformità e/o istruzioni per la modalità di funzionamento e manutenzione (a solo titolo esemplificativo: illuminazione pubblica, impianto per l'irrigazione ecc.).

All'emissione dei certificati di collaudo le opere e dei manufatti di urbanizzazione sopra elencati sarà possibile procedere alla cessione delle aree e delle opere di urbanizzazione al Comune ovvero agli Enti istituzionalmente preposti, il quale ne assumerà la gestione e la manutenzione.

In ogni caso il Soggetto Attuatore è tenuto, a favore del Comune, per le opere ed i manufatti di cui sopra, alla garanzia ed agli obblighi disciplinati degli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile. Le opere di cui al presente articolo sono di proprietà esclusiva del Promotore e lo stesso se ne assume la responsabilità ai sensi degli artt. 1667 e successivi del C.C., in quanto alla gestione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alla sicurezza all'interno del proprio comparto, fino all'avvenuto rogito di cessione al Comune delle opere e delle aree afferenti (solo a titolo esemplificativo: sfalcio del verde, sgombero neve, illuminazione pubblica, pulizia, manutenzione etc...).

Il Soggetto Attuatore si occuperà di attivare tutte le utenze a proprio nome e a proprie spese e di effettuare la voltura a favore del comune di Montechiarugolo a seguito dell'avvenuto rogito per la cessione delle aree interessate dalle opere di urbanizzazione.

ART. 7 - ONERI DI URBANIZZAZIONE

Il Soggetto Attuatore si impegna per sé e per i suoi eventuali aventi causa a qualsiasi titolo al versamento degli oneri residui di urbanizzazione, in applicazione degli scomputi della quota relativa alle urbanizzazioni generali come di seguito riportato. Gli scomputi applicati riguardano il 100% degli oneri tabellari di urbanizzazione primaria e il 32% degli oneri tabellari di urbanizzazione secondaria (determinati in 25% per la realizzazione del verde attrezzato a parco e il 7% per i parcheggi pubblici di urbanizzazione secondaria), vigenti al momento del rilascio di ciascun Permesso di Costruire. Gli scomputi si applicheranno ai Permessi di costruire richiesti entro il termine di validità della presente convenzione.

Inoltre, il Soggetto attuatore si impegna per sé e per i suoi eventuali aventi causa a qualsiasi titolo al versamento del contributo commisurato al costo di costruzione nel momento del ritiro di ciascun titolo abilitativo relativo ai fabbricati, con le modalità definite dal Comune e secondo la disciplina vigente al momento del rilascio del titolo abilitativo.

ART. 8 - CESSIONE DI SUPERFICIE UTILE EDIFICATA PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE (ai sensi dell'art. 61, par. 3., comma 7 del RUE)

Il Soggetto Attuatore si obbliga a realizzare e a cedere gratuitamente al Comune una quota di Superficie Utile edificata (SU) non inferiore a 200 mq, da destinare a servizi pubblici individuata in parte del fabbricato del lotto n° 16.

Il Soggetto Attuatore si obbliga fin da ora a presentare la richiesta di permesso di Costruire del suddetto fabbricato sulla base di un progetto esecutivo condiviso preliminarmente con l'Amministrazione comunale.

Il rilascio del suddetto titolo abilitativo da parte del Comune dovrà essere preceduto dalle seguenti condizioni:

1. stipula dell'atto unilaterale d'obbligo da parte del Soggetto Attuatore, nel quale atto il Soggetto Attuatore dovrà garantire all'Ente i tempi di realizzazione del fabbricato;
2. deposito di fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo pari al valore presunto dell'opera nella quota parte in cessione al Comune, come quantificato nell'ambito del computo metrico estimativo che sarà allegato al progetto esecutivo del fabbricato.

La cessione della superficie utile edificata a favore dell'Amministrazione Comunale dovrà avvenire entro ~~5 anni dalla stipula della presente convenzione~~ **la validità della convenzione urbanistica ovvero dieci anni dalla data della stipula** e a cura e spese del Soggetto Attuatore.

ART. 9 – CESSIONE ALL'ENTE DEL 30% DELLA SUPERFICIE UTILE EDIFICABILE DERIVANTE DALLA DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO DELL'EX FARMACIA (ai sensi dell'art. 61, par. 3., comma 9 del RUE)

L'Amministrazione e il Soggetto Attuatore convengono che, ~~a semplice richiesta dell'Amministrazione,~~ **entro 3 (tre) mesi dalla stipula della presente convenzione il soggetto attuatore cederà all'amministrazione** ~~saranno formalizzati gli opportuni criteri compensativi a beneficio dell'Ente per~~ la quota di Superficie utile prevista in cessione al Comune pari al 30% di quella complessiva esistente rilevata del fabbricato dell'ex-farmacia, ovvero di mq. 270,00, individuata dal progetto di piano in una parte del fabbricato del lotto n° 17, ad uso residenziale, in conformità a quanto disposto con deliberazione di Giunta Comunale n° 100 del 15/10/2007. ~~Il valore della Su in cessione sarà determinato tramite perizia giurata da predisporre da parte di tecnico abilitato.~~ **L'Amministrazione potrà procedere all'alienazione della superficie utile suddetta tramite la pubblicazione di un bando ad evidenza pubblica, nei termini stabiliti dalla normativa nazionale e regionale vigente al momento dell'alienazione. Il valore a base d'asta della suddetta superficie utile sarà da quantificarsi tramite perizia giurata di tecnico abilitato.**



ART. 10 - RILASCIO DEI PERMESSI A COSTRUIRE

Il rilascio dei permessi a costruire delle opere di urbanizzazione è subordinato:

- all'eventuale integrazione della garanzia fidejussoria
- alla presentazione dei cronoprogrammi relativi alle opere di urbanizzazione.

Il rilascio del permesso di costruire per i fabbricati previsti nel piano non potrà avvenire prima del rilascio del permesso di costruire per le opere di urbanizzazione generale e del picchettamento delle aree per le opere di urbanizzazione.

La temporizzazione definita nei cronoprogrammi è vincolante per il soggetto attuatore, pertanto sanzionabile in caso di mancato rispetto della suddetta, a meno di eventuale ridefinizione concordata anticipatamente con il servizio competente.

ART. 11 - MODALITÀ ATTUATIVE E VARIANTI

L'impostazione planovolumetrica degli interventi previsti nel progetto di piano particolareggiato è da ritenersi vincolante per quanto concerne le sedi viarie veicolari, l'articolazione dei parcheggi di urbanizzazione primaria e la delimitazione dei lotti d'intervento. Le eventuali modifiche di tali elementi del progetto costituiscono variante allo strumento urbanistico attuativo, con le procedure fissate dalla L.R.20/2000 e s. m. ed i.

Fermo restando le perimetrazioni dei singoli lotti, non costituiscono comunque variante al piano urbanistico le modifiche che investono l'assetto tipologico e distributivo degli edifici o che derivino dalla specificazione architettonica dei contenuti del planovolumetrico, purché da esse non derivino modificazioni delle aree copribili dall'edificazione e delle altezze dei fabbricati o aumento delle volumetrie o superfici utili stabilite, per ciascun lotto, dal piano particolareggiato e comunque nel rispetto dei contenuti specifici delle norme di P.U.A.

ART. 12 - TEMPI D'ATTUAZIONE

L'attuazione dell'intervento, sia in termini di opere di urbanizzazione che di edificazione, dovrà avvenire nel rispetto dei cronoprogrammi e comunque entro i termini di validità del piano urbanistico e vale a dire entro 10 (dieci) anni dall'approvazione dello stesso.

Eventuali tempi di esecuzione delle opere di urbanizzazione più limitati possono essere stabiliti nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo delle stesse.

ART. 13 - ESCUSSIONE DELLE FIDEIUSSIONE

Il Comune provvederà all'escussione delle fideiussioni nel caso di :

- a)** mancata ultimazione delle opere di urbanizzazione entro i tempi stabiliti dal crono programma delle opere; in tal caso la fideiussione verrà escussa per la quota parte corrispondente al costo delle opere non realizzate, quantificato applicando i prezzi unitari desunti dal prezziario della C.C.I.A.A.;
- b)** non collaudabilità delle opere di urbanizzazione realizzate; in tal caso la fideiussione verrà escussa, a seguito di inottemperanza da parte dell'attuatore rispetto alle richieste e ai tempi stabiliti dal tecnico collaudatore, per la quota parte corrispondente al costo delle opere non collaudate, quantificato secondo le modalità di cui al precedente punto a).
- c)** per inottemperanza di qualsiasi altro obbligo regolamentato dalla presente convenzione.

ART. 14 - ALIENAZIONE, TRASFERIMENTI, REGISTRAZIONI E TRASCRIZIONI

Il Soggetto Attuatore potrà trasferire agli aventi titolo, negli atti di compravendita delle aree o degli immobili oggetto del P.U.A. Privata o del suo stralcio funzionale autorizzato, i patti e obblighi della presente convenzione, dandone tempestiva comunicazione dell'Amministrazione Comunale. In ogni caso per eventuali inadempienze sulle opere di urbanizzazione, come verificato dal Direttore dei lavori e dal Responsabile del procedimento del Comune, il Soggetto Attuatore firmatario della convenzione verrà ritenuto responsabile a tutti gli effetti nei confronti del Comune. Le spese di registrazione e trascrizione conseguenti al presente atto e ad agli ulteriori atti relativi sempre allo

stesso P.U.A. di iniziativa privata da effettuarsi a richiesta del Comune e a cura del medesimo, vengono assunte dal Soggetto Attuatore che invoca tutti i benefici e le agevolazioni fiscali previste dalle vigenti leggi. Il Soggetto Attuatore autorizza la trascrizione del presente atto nei registri immobiliari, con piena rinuncia all'ipoteca legale e con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.

Il Promotore ha la facoltà di alienare a terzi, in parte od in toto, le aree oggetto del P.U.A. di iniziativa Privata, e di cui è legalmente proprietario, trasferendo alla parte acquirente tutti gli obblighi derivanti dalla presente convenzione; tale accettazione dovrà essere esplicitata nell'atto di alienazione in modo tale che la parte acquirente sia resa edotta in modo esaustivo degli obblighi derivanti dalla convenzione.

ART. 15 - CONTROVERSIE E SANZIONI

Per quanto non contemplato nella presente convenzione, è fatto specifico riferimento alle disposizioni di legge e provvedimenti già citati in premessa, nonché al RUE e allo strumento urbanistico generale vigenti nel Comune di Montechiarugolo all'atto della sottoscrizione.

Per la risoluzione delle controversie riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione, le parti si rimettono sin da ora al giudizio del Foro di Parma.

Nel caso di violazione delle norme contrattuali tutte del presente atto, sono richiamate le sanzioni discendenti dalle vigenti disposizioni di Legge.

Potrà altresì essere applicata dal Comune una penale pari a € 100,00 (cento/00) al giorno per ogni giorno di ritardo sui crono programmi di ciascuna opera oggetto della presente convenzione. Agli effetti della presente convenzione le parti eleggono domicilio presso il Comune di Montechiarugolo.

ART. 16 - SPESE

Le spese relative al presente atto sono a carico del Soggetto Attuatore.

∞ ∞ ∞ ∞

ALLEGATI

.....
.....



PARERI DEI RESPONSABILI

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto : CONVENZIONE URBANISTICA ATTUATIVA DEL PUA DI INIZIATIVA PRIVATA C7 - IL BORGO IN BASILICAGOIANO. MODIFICA DEL CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E PER LA CESSIONE DELLE AREE EDIFICABILI/EDIFICATE ALL'ENTE. INDIRIZZI

si esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, essendo conforme alle norme e alle regole tecniche che sovrintendono la specifica materia.

Addì, _____

IL RESPONSABILE DI AREA

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Vista la predetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 :

parere favorevole anche in ordine alla copertura finanziaria

imputazione.....

parere sfavorevole poiché.....

.....

l'atto non ha rilevanza contabile

Addì,

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO RAGIONERIA

L'ISTRUTTORE PROPONENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
